

~~*****~~

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE AVENTE AD OGGETTO:

Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto-legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della-contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, -che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio ed i rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità-economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti -che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4).

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni (inferiori a 5.000 abitanti), il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017"*;
- all'art. 233-bis, comma 3, che *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017"*.

Tenuto conto che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di una esclusione del 2017 dall'obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tali esercizio agli obblighi suddetti.

Considerato che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Corte dei conti, considerando l'esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all'esercizio 2016 compreso.

Evidenziato che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha mutato il proprio orientamento, precisando che, *"Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico"*.

Considerato che l'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019 (legge di conversione del DL crescita, entrato in vigore il 30/06/2019) prevede la modifica all'art. 232 del TUEL, quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico – patrimoniale fino al 2019. Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF.

Preso atto che tale nuova formulazione dell'art. 232 del Tuel consente agli enti locali di piccole dimensioni di rinviare al 2020 la contabilità economico patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale.

Visto l'art. 233 bis del Tuel secondo cui *"gli enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*.

Ritenuto necessario esprimere, con il presente atto, la volontà di esercitare il rinvio della contabilità economico patrimoniale per il periodo 2018/2019 e di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

PROPONE

1. Di esprimere la volontà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale per gli anni 2018/2019.
2. Di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato.

Polizzi Generosa, li 28.10.2019

**Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria
(Dr. Francesco Saverio Liuni)**



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO

Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

Polizzi Generosa, lì 28.10.2019

**Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria
(Dr. Francesco Saverio Liuni)**



Parere in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Polizzi Generosa, lì 20.10.2019

**Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria
(Dr. Francesco Saverio Liuni)**



Parere dell'Organo di Revisione

Allegato

Polizzi Generosa, lì

Visto per la conformità dell'atto

Polizzi Generosa, lì

Il Segretario Comunale



Prot. N° 12207 DSC 21/11/2019



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Il Revisore Unico

Ai Sign.ri

Presidente del Consiglio
Assessore al Bilancio
Segretario generale
Responsabile Servizi Finanziari

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione consiliare su "Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019"

Il Revisore Legale dei Conti dell'Ente,

PREMESSO

- Che in data 04/11/2019, riceveva la proposta di deliberazione consiliare in oggetto specificata, presentata dal Responsabile dei servizi finanziari;

TENUTO CONTO

- Che il Comune di Polizzi Generosa ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- Che l'*art. 15-quater, D.L. n. 34 del 2019* interviene in materia di contabilità economico-patrimoniale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e prevede il rinvio di due anni (fino all'esercizio 2019) l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con riferimento all'esercizio 2019, i Comuni che si avvalgono della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un decreto del MEF,

- Che il *comma 831 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145* (legge di bilancio per il 2019) consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato. Il comma, infatti, ha disposto la soppressione della previsione, da parte dell'*art. 233-bis, comma 3, del TUEL*, della scadenza dell'esercizio 2017 quale termine ultimo del periodo entro il quale gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti sono esonerati dalla predisposizione del bilancio consolidato;
- Che l'*art. art. 233- bis c. 3 TUEL*, come modificato dall'articolo 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto la facoltà del **bilancio consolidato** per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e pertanto tale facoltà è possibile esercitarla già nel 2019 (con riferimento all'esercizio finanziario 2018), a prescindere dal comportamento che l'ente ha già mantenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale, la cui tenuta, grazie alle disposizioni del Decreto Crescita, è stata resa facoltativa fino al 2019

VISTO

- il d.Lgs. n. 267/2000.
- il d.Lgs. n. 118/2011.
- lo Statuto Comunale.
- Il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATA

la volontà di esercitare la facoltà prevista per il rinvio della contabilità economico patrimoniale per il periodo 2018/2019 e la volontà di non adottare il bilancio consolidato.

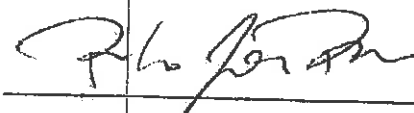
ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

Cordiali saluti

05/11/2019

Dott. Pietro La Perna



IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019" e dà la parola al Responsabile dell'area economico finanziaria dott. Liuni presente in aula il quale riferisce che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ed il parere favorevole del revisore dei conti. Continua facendo presente che l'art. 15 quater della legge 58/2019 ha previsto la modifica all'art. 232 del TUEL quindi i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono rinviare la contabilità economico patrimoniale fino al 2019 ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale. Inoltre l'art. 233 bis del testo unico prevede che gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. Tutto questo ha determinato un ritardo nella redazione del rendiconto di gestione 2018.

Il consigliere D'Ippolito dichiara che approfittare di questa proroga della contabilità economico patrimoniale è sbagliato e che sarebbe opportuno provvedere alla tenuta della contabilità economico patrimoniale in via immediata.

Il dott. Liuni chiarisce che la contabilità economico patrimoniale risale alla normativa sull'armonizzazione dei conti e comporta un lavoro impegnativo e sarà sua cura, qualora continuerà a gestire il servizio finanziario, proporre all'amministrazione l'esternalizzazione.

Il consigliere Borgese chiede come vengono fatte le stime del patrimonio.

Il Presidente del Consiglio Comunale ritiene che le valutazioni vengono effettuate sulla base del valore di mercato del bene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 12207 del 21/11/2019;

Uditi gli interventi e la dichiarazione del consigliere D'Ippolito di voto contrario;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Borgese e Macaluso) e 1 contrario (D'Ippolito) espressi per alzata e seduta da n. 12 consiglieri presenti, accertati dal Presidente del CC con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Armonizzazione contabile. Rinvio

della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019".

Alle ore 18:47 entra il consigliere Liarda Mario.

Presenti 13. Assenti 2 (Cascio Santina e Siragusa Francesco)

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano
Giuseppina Macaluso

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Napoli

Pubblicata all'albo pretorio online il 17/12/2019 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva

☐ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____